

## OLIO DI OLIVA

Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione  
del 13 giugno 2002  
relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva

Il Regolamento comunitario che reca le nuove disposizioni per la commercializzazione dell'olio di oliva, è stato approvato il 13 giugno '02 dalla Commissione europea. Di seguito i punti principali della nuova normativa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 155/27 del 14 giugno '02.

### 1. ENTRATA IN VIGORE

- Il Regolamento entrerà in vigore dal prossimo 1° novembre 2002.
- Il 1° novembre 2003 entreranno in vigore, invece, tutte le altre disposizioni riguardanti le nuove definizioni, le menzioni facoltative e le norme sulle miscele. Sono le disposizioni previste dagli **articoli 3, 5 e 6**.  
*Il periodo di transizione si è reso necessario per consentire alle imprese del settore l'adeguamento alle nuove disposizioni.*
- Fino al 31 ottobre sono prorogate le norme del precedente Regolamento UE n. 2815, modificato in sede di approvazione della Riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM), con Regolamento nr. 2152/2001. Lo dispone l'**art. 11** del presente Regolamento.

### 2. ORIGINE

- L'indicazione dell'origine resta facoltativa e non è obbligatoria.
- Il Regolamento **non vieta**, però, la designazione dell'origine del prodotto che è già disciplinata dal Regolamento 2152/2001, sopra riportato e prorogato fino al 31 ottobre di quest'anno.
- La designazione dell'origine è, altresì, disciplinata dall'**art. 4** di questo stesso Regolamento e prevede che:
  - A)** l'origine dell'olio extra vergine o vergine di oliva, a livello di uno Stato membro o dell'Unione europea, è data dalla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove l'olio è stato ottenuto.
  - B)** La designazione dell'origine, nel caso in cui le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diversi dalla zona dove sia stato ottenuto l'olio, dovrà indicare sia la zona di raccolta delle olive, che quella di trasformazione delle olive in olio.
  - C)** Nel caso di tagli di oli extra vergini o vergini di oliva, la designazione dell'origine può essere assegnata quando, più del 75% del contenuto di questi tagli ha origine in uno Stato membro o nell'Unione europea.

### **3. VENDITA - *entra in vigore dal 1° novembre 2002***

- Per le vendite dirette al consumatore finale, l'olio di oliva deve essere obbligatoriamente commercializzato in recipienti che hanno la capacità massima di 5 litri, **art. 5**.
- Sono previste deroghe per mense, comunità, ristoranti e collettività.
- Le confezioni devono essere sigillate ermeticamente.
- Devono essere accompagnate da una etichettatura che rispecchi perfettamente il contenuto del prodotto confezionato.

### **4. NUOVA CLASSIFICAZIONE – *entra in vigore dal 1° nov. 2003***

- Sono previste quattro categorie:
  - A) Olio extra vergine di oliva**
  - B) Olio di oliva vergine**
  - C) Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini**
  - D) Olio di sansa di oliva**

### **5. MISCELE – *entra in vigore dal 1° novembre 2003***

- Nel caso di miscele di oli di oliva con altri oli vegetali, la nuova regolamentazione dispone il divieto di indicare in etichetta la presenza di olio di oliva, quando questa è inferiore o pari al 50% della stessa miscela. Lo consente, invece, se la percentuale sia superiore alla soglia sopra indicata.
- Nel caso di prodotti alimentari contenenti, o, a base di olio di oliva, i produttori possono indicarne la presenza, ma devono specificarne, subito dopo, la percentuale di olio di oliva:
  - A) sul peso totale del prodotto, oppure,**
  - B) la percentuale di olio di oliva sui grassi totali contenuti nel prodotto.**

### **6. MENZIONI AGGIUNTIVE – *entra in vigore dal 1° nov. 2003***

- Dal 1° novembre del 2003 si applicheranno nuove disposizioni su alcune menzioni facoltative come
  - A) “prima spremitura a freddo”**
  - B) “estratto a freddo”**
- saranno disciplinate altresì le indicazioni sull'acidità e le caratteristiche organolettiche del prodotto.
- Tutte le menzioni aggiuntive le indicazioni riportate in etichetta devono, però, poter essere verificate in qualsiasi momento.

Agli stati membri è demandato il compito di disciplinare controlli e certificazioni in merito alla nuova regolamentazione comunitaria.